

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM

STATUTO

INDICE

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni
- Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 – Presidente e Vice Presidente
- Art. 23 - Responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 - Incarichi di gestione
- Art. 28 - Banca depositaria
- Art. 29 - Conflitti di interesse
- Art. 30 - Gestione amministrativa
- Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 - Modalità di adesione - Perdita della qualità di Aderente - Obblighi degli aderenti
- Art. 34- Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI

NORME FINALI

- Art. 36 - Modifica dello Statuto
- Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38 – Rinvio

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione , fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito, in attuazione dell'accordo aziendale istitutivo del 23.05.1986 sottoscritto da IBM Italia S.p.A. e Coordinamento Nazionale RSA IBM il Fondo Pensione per i Dirigenti IBM (di seguito "Fondo").
2. Il Fondo ha durata illimitata
3. Il Fondo ha sede presso la sede legale della IBM Italia S.p.A.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1070.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della Forma pensionistica

Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. Sono ammessi come aderenti del Fondo:
 - a. le Società di diritto italiano, il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente o indirettamente e per più del 50%, dalla International Business Machines Corporation o altre realtà aziendali che derivino da operazioni di scorporo per le quali il Consiglio di amministrazione, che ne delibera l'ammissione, riconosca caratteristiche tali da mantenere, in misura sostanziale, la complessiva area dei destinatari riferibile all'ambito del gruppo (di seguito denominate "Società");
 - b. tutti i dirigenti, o categorie omogenee di dirigenti, delle Società, con contratto di lavoro regolato dal diritto italiano, che prevede la originaria sede di lavoro in un comune italiano e che hanno fatto domanda di adesione al Fondo (di seguito "Dirigenti") o che si sono associati al Fondo anche con il conferimento tacito del TFR, con l'esclusione degli assegnati internazionali in Italia.

Art. 6 - Scelte di Investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 3 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. Il comparto assicurativo è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma. Ai dirigenti già iscritti al fondo è riconosciuta la facoltà di optare per il trasferimento, in tutto o in parte della propria posizione individuale al comparto garantito.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - i. direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa qualora l'aderente non versi contributi al fondo
 - ii. direttamente a carico delle Società aderenti in misura proporzionale al numero medio dei propri dirigenti

aderenti al Fondo nell'esercizio, secondo le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione
iii. indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto finanziario del Fondo relativamente alla gestione finanziaria
iv. indirettamente a carico dell'aderente, relativamente alla gestione assicurativa, in forma di una commissione di ingresso prelevata al momento del versamento in percentuale del premio e una percentuale del rendimento

2. Spese in percentuale a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali:
 - trasferimento da altro Fondo a gestione non assicurativa verso il comparto assicurativo del Fondo
3. Spese relative alla fase di erogazione delle rendite a carico dell'aderente.
4. Importi relativi alle spese di cui ai commi precedenti sono riportati nella Nota Informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa
5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento dei contributi a carico del dirigente, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei dirigenti aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto"...
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista la destinazione del TFR maturando al Fondo in conformità alla normativa vigente e alle fonti istitutive.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del dirigente né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il dirigente contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento
7. L'aderente può decidere, in costanza di rapporto di lavoro, di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per quanto riguarda l'impiego in strumenti assicurativi:
 - a. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione separata della compagnia di assicurazione
 - b. Ai fini del calcolo del valore della posizione le attività che costituiscono il patrimonio della gestione separata sono valutate al valore storico; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, al momento di effettivo realizzo.
 - c. La compagnia di assicurazione determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno annuale.
3. Per quanto riguarda i comparti obbligazionari ed azionari:

- a. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
- b. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- c. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno trimestrale. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Il Fondo tramite il comparto assicurativo garantisce prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità sotto forma di rendita vitalizia, erogate mediante convenzioni con imprese assicurative. L'aderente in occasione della domanda di liquidazione delle prestazioni pensionistiche può chiedere la costituzione di una rendita reversibile a favore di persona designata dall'aderente
2. Per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita derivanti da montanti accumulati presso i comparti finanziari, il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
3. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
4. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
 - d. riscattare, in caso di perdita della qualità di aderente, l'intera posizione individuale maturata alle condizioni e ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
 - e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta corredata di tutti i dati necessari.
 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo **può inoltre prevedere** prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza secondo le previsioni delle fonti istitutive
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV

PROFILI ORGANIZATIVI

A. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo :
 - L'Assemblea;
 - Il Consiglio di amministrazione;
 - Il Presidente e il Vice Presidente;
 - Il Responsabile del Fondo;
 - Il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea – Criteri di costituzione e composizione

1. E' formata da 30 componenti di seguito denominati "Delegati" dei quali 15 in rappresentanza degli iscritti eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive e 15 in rappresentanza delle aziende aderenti.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati.
3. Qualora uno dei Delegati, nel corso del mandato, cessa dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. La qualifica di delegato è incompatibile con le altre cariche previste dallo Statuto; pertanto, il candidato alla carica di Delegato che sia già Consigliere di amministrazione, in caso di elezione e successiva accettazione dell'incarico, decade da quest'ultima carica.

Art. 16 - Assemblea – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta sia ordinaria che straordinaria sarà tenuta presso la sede del Fondo o in altro luogo in Italia indicato nell'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di :
 - a. approvazione del bilancio annuale;
 - b. elezione di un membro del Collegio dei Sindaci;
 - c. elezione dei membri rappresentati degli iscritti del Consiglio di Amministrazione
 - d. indirizzi generali circa l'attività del Fondo, compresi i principi ed i criteri che il Consiglio di amministrazione dovrà seguire nelle scelte in materia di gestione delle risorse del Fondo;
 - e. emolumenti ai membri del Collegio dei Sindaci;
 - f. emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera m;
 - g. numero dei consiglieri secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, e art. 20, comma 1, lettera l;
 - h. approvazione del Regolamento per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Collegio dei Sindaci.
 - i. revoca di Amministratori e Sindaci;
 - j. azione di responsabilità verso Amministratori e Sindaci;
4. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di :
 - a. modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio di amministrazione;
 - b. scioglimento del Fondo proposto dal Consiglio di amministrazione, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art.17 – Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, o uno dei Sindaci, o da almeno un decimo dei Delegati.
4. L'Assemblea è convocata nella sede che sarà di volta in volta indicata nell'avviso, che deve essere inviato anche via posta elettronica agli iscritti, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
5. L'avviso di convocazione, oltre all'ordine del giorno, dovrà contenere anche la data per la eventuale seconda convocazione in data diversa dalla prima.
6. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno venticinque Delegati e delibera con il voto favorevole di venti Delegati. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di venti Delegati e delibera con il voto favorevole di diciassette Delegati.
7. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno ventisette Delegati e delibera con il voto favorevole di ventitré Delegati. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di ventitré Delegati e delibera con il voto favorevole di diciannove Delegati. In caso di proposta di scioglimento del Fondo, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto dei tre quarti dei Delegati, con arrotondamento all'unità superiore.
8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato, espressione della medesima rappresentanza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di una.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza, l'Assemblea nomina un Presidente. L'Assemblea nomina inoltre il Segretario
10. All'Assemblea intervengono, senza diritto di voto, anche tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci.
11. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
12. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo è composto da un numero pari di membri, variabile da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, di cui metà nominati dalla IBM Italia S.p.A. con lettera indirizzata al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci e la rimanente metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza degli iscritti.
2. L'elezione della componente elettiva del Consiglio di Amministrazione avviene con la seguente modalità:
 - a. I delegati degli iscritti in seno all'Assemblea provvedono alla elezione dei consiglieri rappresentanti degli iscritti, sulla base di liste di candidati - in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali e in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicate dall'art. 2382 c.c. - predisposte da delegati dell'Assemblea eletti e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati o dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale. Nella compilazione delle liste i promotori tengono adeguatamente conto della candidatura di delegati.
 - b. Le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili più un supplente che dovrà essere specificatamente indicato. La lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai 2/3 dei votanti dei Delegati eletti otterrà la totalità dei consiglieri eletti. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l'elezione verrà ripetuta. Alle terze votazioni si procederà al ballottaggio tra le 2 liste che avranno riportato il maggior numero di voti.
 - c. Il candidato a consigliere di amministrazione che rivesta già la carica di delegato in assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Consiglio di amministrazione del Fondo elegge il Presidente e il Vice Presidente del Fondo rispettivamente e a

turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i dirigenti. Il Consiglio nomina altresì un Segretario (quest'ultimo può anche non essere un membro del Consiglio).

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In caso di impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal più anziano in età dei Consiglieri presenti.
8. Di norma nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di amministrazione tranne per quanto previsto alla lettera m. del successivo art. 20.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci.
2. Nel caso in cui vengano a mancare uno o tutti gli amministratori nominati dalla IBM Italia S.p.A., quest'ultima provvede a sostituirli; nel caso vengano a mancare uno o più amministratori tra quelli eletti dall'Assemblea, questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi, si provvederà a indire nuove elezioni.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a indire nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea tra cui in particolare:
 - a. verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, secondo le norme previste;
 - b. deliberazioni in merito ai poteri da attribuire al Presidente e ai Consiglieri nonché in merito al conferimento di procure, anche a persone diverse dai membri del Consiglio;
 - c. proclamazione e pubblicizzazione dei nominativi dei Consiglieri eletti;
 - d. deliberazioni in materia di organizzazione e gestione del Fondo, adottando iniziative per il suo corretto funzionamento;
 - e. deliberazioni attinenti all'ammissione degli aderenti;
 - f. deliberazioni relative alle anticipazioni (art. 13), ai trasferimenti (art. 12) ed ai riscatti (art. 12) delle posizioni individuali. Le deliberazioni assunte e il testo della legislazione di riferimento saranno riportati nella documentazione a disposizione degli aderenti;
 - g. proposte attinenti agli indirizzi generali dell'attività del Fondo ed alle scelte relative alla gestione delle risorse da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
 - h. deliberazioni in materia di utilizzo delle risorse in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria;
 - i. proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
 - j. proposte di messa in liquidazione del Fondo;
 - k. deliberazioni in materia di informazione periodica agli aderenti.
 - l. deliberazioni in merito al numero dei membri componenti il Consiglio di amministrazione da presentare all'Assemblea ordinaria.
 - m. deliberazioni in merito ad eventuali compensi per i Consiglieri che non siano alle dipendenze delle Società aderenti - da determinarsi secondo le migliori prassi di mercato e le tariffe professionali - fermo restando quanto previsto nell'art. 18, comma 8, da presentare all'Assemblea ordinaria.

- n. regolamentazione delle modalità di reintegro della posizione individuale da parte del datore di lavoro in caso di mancato o ritardato versamento.
 - o. scelta della Banca Depositaria nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalle disposizioni vigenti, in base a criteri che permettano di valutarne la solidità, l'affidabilità e la convenienza.
 - p. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti della convenzione di gestione di cui all'art. 27, ed in particolare:
 - predispone le linee di indirizzo degli investimenti per orientare l'attività del gestore e predetermina i criteri di individuazione e ripartizione del rischio;
 - definisce il programma di durata delle convenzioni e prevede termini e modalità di esercizio della facoltà di recesso anticipato sia per il caso di inadempimento sia per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, con le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie di cui all'investimento.
 - q. predisposizione del bilancio di esercizio corredato da una relazione illustrativa, da sottoporre alla Assemblea Ordinaria.
 - r. deliberare in ordine alle modalità relative al regime della prosecuzione volontaria;
 - s. deliberare in merito alle richieste di adesione al Fondo presentate da enti o aziende, secondo quanto previsto dall'art. 5;
 - t. scegliere la Compagnia per l'erogazione delle prestazioni in forma periodica (rendite) nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalle disposizioni vigenti, in base a criteri di solidità, affidabilità e convenienza;
 - u. riferire alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
2. Il Consiglio di amministrazione produce il testo del Regolamento per la predisposizione delle liste dei candidati per l'elezione del Collegio dei Sindaci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
 3. Il Consiglio di amministrazione provvede ad adeguare lo Statuto del Fondo, comunicando le variazioni alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e portando le stesse alla conoscenza dell'Assemblea ordinaria alla prima occasione utile, in caso di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto e in caso di sopravvenute istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il preavviso può essere ridotto a un giorno. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente del Fondo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, al Presidente stesso, da almeno due dei Consiglieri in carica. In ogni caso, il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alle materie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
2. Il Consiglio sarà validamente costituito con la partecipazione della metà più uno dei Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti
3. Per le proposte di modifica dell'art. 6 dello Statuto e per le delibere in materia di impiego delle risorse finanziarie è necessaria l'unanimità dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica.
4. Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto, da parte del Segretario, il verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
5. Il Consiglio si riunisce normalmente presso la sede del Fondo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
6. I Consiglieri e i Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche mediante collegamento telefonico o collegamento video, purché tutti i partecipanti non presenti di persona possano anch'essi venir identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente del Fondo ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo in giudizio e nei limiti dei poteri conferitigli. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce, in via vicaria, per poteri e funzioni, il Vice Presidente.
2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per la durata del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati. In caso di impedimento definitivo del Presidente o del Vice Presidente, gli stessi decadono dalla carica e devono essere sostituiti.
3. Spetta al Presidente o, in caso di impedimento, al Vice Presidente:
 - a. convocare il Consiglio nei casi previsti dallo Statuto;
 - b. presiedere le sedute del Consiglio;
 - c. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ponendo in essere ogni atto a tal fine necessario non riservato statutariamente ad altri organi;
 - d. eseguire i compiti affidatigli statutariamente o dal Consiglio di amministrazione;
 - e. trasmettere alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, allegando una nota esplicativa nella quale sia descritto il contenuto della modifica stessa;
 - f. richiedere alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione l'approvazione delle modifiche dello Statuto, deliberate dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - g. informare la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 23 – Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo :
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci del Fondo è costituito da due componenti effettivi e due supplenti di cui uno eletto dall'Assemblea Ordinaria, da una lista di almeno tre candidati che abbiano i requisiti di legge e uno nominato dalla IBM Italia S.p.A.
2. L'elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci eletti avviene con le seguenti modalità: per l'elezione si procede mediante liste presentate da delegati dell'Assemblea eletti e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati o dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale; ciascuna lista contiene i nomi del Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente; risulteranno eletti i Sindaci (effettivo e supplente) appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato a Sindaco che rivesta già la carica di delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere eletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Il controllo contabile del Fondo è esercitato dal Collegio.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce con cadenza almeno trimestrale
2. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.
3. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
4. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B. GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Con riferimento agli impieghi assicurativi il Fondo stipula convenzioni per l'assicurazione collettiva con primarie compagnie.
2. Con riferimento agli impieghi in linee obbligazionarie e azionarie:
 - a. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
 - b. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
 - c. I soggetti gestori sono individuati in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
 - d. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei

criteri del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

- e. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca Depositaria

1. Le risorse dei comparti finanziari sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue una procedura che rispetti i principi di trasparenza e di concorrenza delle offerte.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interessi

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b. la tenuta della contabilità;
 - c. la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e. la gestione delle prestazioni;
 - f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci. Per quanto attiene alla gestione assicurativa il valore del patrimonio è comunicato dalla compagnia di assicurazione.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio finanziario del Fondo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di Adesione

- 1.. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei dirigenti che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente e quindi sottoscritta dal datore di lavoro, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei dirigenti viene svolta nelle sedi del Fondo.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. Oltre alle Società già firmatarie dell'Accordo aziendale istitutivo, le Società che ne hanno diritto a termini di Statuto richiedono l'adesione al Fondo in forma scritta dichiarando di sottoscrivere l'Accordo aziendale istitutivo e lo Statuto, e successive modificazioni e integrazioni, assumendosi l'impegno di contribuire secondo quanto in essi è stato o sarà stabilito
8. Perdono la qualità di aderenti :
 - a. Gli aderenti il cui rapporto di lavoro con una Società sia risolto per qualsiasi causa;
 - b. le Società, ed i relativi aderenti, i cui rapporti societari con IBM non rispondono più ai requisiti di cui al precedente art. 5.
9. La cessazione del rapporto di lavoro intercorso con una società aderente al Fondo, seguito senza soluzione di continuità dalla riassunzione presso un'altra società, anch'essa aderente al Fondo, non comporta la perdita della qualità di aderente né modifica l'anzianità del lavoratore ai fini della sua posizione individuale.
10. La qualità di aderente comporta la totale adesione allo Statuto del Fondo ed alle norme operative interne, alle loro successive eventuali modifiche e integrazioni e il puntuale versamento dell'intera contribuzione periodica prevista.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti attraverso il proprio sito internet: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene predisposta annualmente per l'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

PARTE VI

NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e comunicate a COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.